

Scheda 26 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura**Il 19/7/2012 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.**

Scheda 27 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 228 del TCE

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia CE (ora Corte di Giustizia UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l’uomo e per l’ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4787 - ex art. 258 del TFUE.

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l’allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull’ambiente, l’adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell’ambiente medesimo. In particolare l’art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all’allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell’Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all’allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto “screening”. Quest’ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l’opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all’allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell’allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all’allegato I, sicuramente in quelle dell’allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell’allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l’eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all’allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del “cumulo con altri progetti”. Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l’Amministrazione, al termine dell’operazione di screening, a ritenere conveniente l’applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

Stato della Procedura

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste Italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4049	Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la procedura di affidamento dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia, attivata dal Comune di Bari con delibera 18/12/2003, n. 1045/2003, e che dovrebbe concludersi con un contratto, non ancora stipulato, con l'operatore già individuato in base a detta delibera. Nell'anno 2003, il Comune di Bari indiceva una "richiesta di mercato" con apposito bando, per individuare l'impresa titolare dell'offerta più vantaggiosa. A seguito della presentazione di 4 offerte, il Comune, a mezzo della predetta delibera, aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti". Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non come "appalto di lavori". Infatti, a differenza di quanto previsto dalla disciplina dell'appalto in genere, la proprietà del manufatto, una volta realizzato, non passerebbe al Comune di Bari. Quest'ultimo otterrebbe il mero uso del bene in oggetto, a titolo di locazione-conduzione e, quindi, dietro pagamento di un canone periodico. Tale rendita, peraltro, ove capitalizzata con riferimento alla durata complessiva del contratto (anni 18), sarebbe di gran lunga inferiore al valore dell'intera opera. Ora, l'interpretazione di esso contratto in forma di "locazione di cosa futura", escluderebbe il previo procedimento di selezione della ditta aggiudicataria dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE, sotto il cui impero ricadevano i fatti di cui è causa. Ai sensi di detto art. 1, i contratti di appalto fra la pubblica Amministrazione ed un privato operatore, concernenti la "realizzazione di lavori" (come la costruzione di nuove fabbriche) e stipulati per iscritto, devono essere conclusi con imprese individuate in base a procedure di "evidenza pubblica", quindi informate ai principi di trasparenza, pubblicità ed uguaglianza in misura tale, da consentire anche alle imprese di altri Stati UE di partecipare effettivamente alla competizione per l'affidamento stesso del contratto in oggetto. Per converso, i contratti della pubblica Amministrazione, relativi ad una locazione di immobili, possono essere affidati senza previo espletamento di procedure di "messa in concorrenza". A tal proposito, la Commissione osserva che lo schema della locazione ricomprende soltanto i rapporti concernenti il godimento di immobili che, al momento della stipula del negozio, sono attualmente esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto notevolmente anticipata, rispetto alla piena realizzazione del manufatto locato - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Tanto premesso, la Commissione rileva che il Comune di Bari ha trascurato di osservare tale disciplina, sia in riferimento al bando del 2003, sia con riguardo alla delibera con la quale è stata scelta la ditta affidataria, assunta, quest'ultima, senza il preventivo esperimento delle procedure di cui alla stessa Dir. 93/37/CEE.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE

“Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, avendo i Comuni di Varese e Casciago affidato i servizi di igiene urbana, in favore della società Aspem S.p.A, senza esperire una procedura di pubblica gara e, quindi, per affidamento diretto. La Aspem stessa risulta posseduta, per la quota del 90%, dalla società A2A, mentre il residuo 10% è distribuito fra diversi Comuni. Quanto alla suddetta A2A, essa risulta a sua volta posseduta per il 56% da Amministrazioni pubbliche e, per il restante 44%, da investitori privati. Circa la natura dell'affidamento di servizi attribuito alla ASPEM – il cui valore si aggira intorno ai 15.000.000 di Euro per Varese e ai 500.000 per Casciago - le Autorità italiane ritengono che la stessa si qualifichi come “concessione pubblica”, mentre la Commissione non esclude che si tratti di un “appalto pubblico”. La Commissione medesima osserva che, ove fosse questione di “appalto” di servizi, le già citate norme della Dir.2004/18/CE avrebbero imposto all'Amministrazione di attribuire tale appalto in base ad una procedura di “evidenza pubblica”, cioè in forza di una gara indetta con pubblico bando e aperta alla partecipazione di ogni potenziale offerente. Infatti la Dir. 2004/18/CE stabilisce che, quando gli appalti di pubblici servizi superino la soglia di € 200.000, gli stessi debbano essere attribuiti mediante una procedura che, come la pubblica gara, si apra alla concorrenza anche degli operatori di altri Stati UE. Diversamente, ove si identifichi tale affidamento come “concessione”, le Amministrazioni aggiudicatrici avrebbero comunque dovuto attribuire la stessa mediante pubblica gara, come imposto dai sopra menzionati articoli del TFUE che sanciscono la libertà delle imprese di erogare i loro servizi e di stabilirsi in ogni Stato UE. Infatti solo la pubblica gara, in coerenza con gli anzidetti principi, garantisce che anche gli operatori transfrontalieri vengano ammessi a concorrere per l'assegnazione delle commesse pubbliche, realizzando in tal modo la libertà di esercitare la loro attività di impresa (con o senza stabilimento) in Stati UE diversi da quello di cittadinanza. Si aggiunge che il sopra indicato obbligo di espletamento di pubblica gara può subire una deroga, quando l'affidatario del servizio si presenti come “interno” alla stessa Amministrazione aggiudicataria (“in house”). Tuttavia, si esclude la sussistenza di un rapporto “in house” quando il soggetto affidatario risulti posseduto, anche per una quota minoritaria, da operatori privati. Tale situazione ricorrerebbe nel caso della Aspem, in quanto partecipata, al 90%, da una società dietro il cui schermo figurano, oltre ad operatori pubblici, anche investitori privati (vedi sopra). In risposta, le Autorità italiane hanno precisato che, quando l'affidamento è stato eseguito, la Aspem non era ancora pervenuta, per il 90% del suo capitale, ad A2A, e che successivamente non sono stati operati ulteriori affidamenti. La Commissione ritiene, tuttavia, che la circostanza per cui Aspem sia comunque pervenuta in possesso, anche se non totalmente, ad operatori privati, impone la risoluzione dell'attuale affidamento.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 3 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE

“Convenzione del 22/4/2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L'applicazione dei suddetti principi implica, fra l'altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell'affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (c.d. Stati “ospitanti”), a condizioni di parità con quelle interne. L'impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un'organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un'individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità in difetto di una previa procedura di concorso - i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un'ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l'affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall'Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest'ultimo risulti “in house” all'Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest'ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui, anche in base al diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31), sarebbe giustificata l'attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, senza espletamento di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale Convenzione, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4049 – ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, in riferimento all'affidamento, da parte delle singole Procure della Repubblica italiana, degli appalti dei servizi e/o forniture funzionali alle attività di intercettazione per scopi giudiziari. Risulterebbe che a tutt'oggi le singole Procure affidino dette commesse, direttamente, agli operatori ritenuti adeguati alla bisogna, non previamente selezionati in base a procedure di concorso. Si precisa che, al riguardo, il metodo concorsuale della pubblica gara viene considerato il più idoneo a garantire l'apertura del mercato di uno Stato membro anche agli operatori di altri Stati UE, in quanto ammette ogni interessato, anche transfrontaliero, a competere per l'aggiudicazione della commessa pubblica. Quest'ultima viene attribuita all'offerente della prestazione comparativamente più valida. Pertanto, il diritto UE impone, generalmente, che gli attributari di contratti con la P.A. vengano individuati mediante gara pubblica e non per chiamata discrezionale del committente. Poiché le intercettazioni richiedono tanto l'installazione di apposite strutture fisiche, che l'erogazione di servizi immateriali, i contratti stipulati hanno assunto oggetti diversi. Con riguardo al loro importo, si precisa che, ove questo superi le "soglie", fissate al riguardo dalla Direttiva 2004/18/CE di cui sopra, essi contratti dovrebbero essere affidati per pubblico concorso, come dispone espressamente la stessa Direttiva. Ove non attingessero dette soglie, dovrebbero comunque essere messi in concorso, qualora si riconosca loro un interesse per gli operatori transfrontalieri: ciò non in ragione della predetta Direttiva (che impone la procedura pubblica solo per i contratti sopra - soglia), ma in forza dei summenzionati artt. 49 e 56 del TFUE, concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area UE. In effetti, fra le forme di aggiudicazione degli appalti pubblici, solo la pubblica gara consente a qualsiasi operatore, anche transfrontaliero, di concorrere per l'attribuzione della commessa, realizzando dunque pienamente la libertà delle imprese di stabilirsi, o di prestare i propri servizi, in Stati UE diversi da quello di provenienza. I principi di cui all'art. 49 e 56 TFUE giustificherebbero l'espletamento della pubblica gara anche nel caso dei contratti "misti" (cioè aventi ad oggetto sia beni che servizi a scopo di intercettazione), pur di valore sopra-soglia: questi, infatti, sono inquadrabili nella categoria di servizi di cui all'allegato II B della suddetta Direttiva, alla quale la Direttiva medesima risulta attagliarsi soltanto in parte. Per la parte residua, dunque, detti contratti debbono soggiacere ai suddetti principi del Trattato. I rilievi espressi erano stati già formulati dalla UE nella procedura di infrazione n. 2006/4404, archiviata nel 2008 dietro l'impegno, da parte italiana, ad indire entro la fine di quell'anno - a livello centralizzato e in particolare attraverso il Ministero della Giustizia - una gara pubblica europea per il riaffidamento dei contratti in questione. Non essendo stato dato seguito a tale impegno, è stata aperta la presente procedura.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove Bruxelles richiedesse l'annullamento di tutti o di parte dei contratti stipulati dal 2008 sino ad oggi, i probabili contenziosi con i relativi affidatari incrementerebbero la spesa pubblica.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate "110 Open" e "Archeobus", all'azienda di trasporti "Trambus S.p.A.", posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata "Les Cars Rouges". L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società "Trambus Open S.p.A.", come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata "diretta". In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della "concessione", sia che assumano la forma dell'"appalto". Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come "concessione", in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" su tutto il territorio della UE. Infatti la "gara pubblica" rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della "Trambus Open S.p.A.", potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 6 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l’attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

Scheda 7 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE

“Concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento”, sancito all’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 78/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell’art. 12 di quest’ultimo la prescrizione che le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 78/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza - di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l’estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l’esistenza delle ragioni di “sicurezza”, “sanità pubblica” e “ordine pubblico” le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della “libertà di stabilimento”.

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2012/2138 – ex art. 258 del TFUE**

"Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – come convertito dalla Legge 4/4/12 n. 35 – non siano compatibili con la normativa in materia di telecomunicazioni contenuta nelle Direttive n. 2002/21/CE (Direttiva "quadro") e n. 2002/19/CE (Direttiva "accesso"). Dette Direttive stabiliscono che ciascun Stato membro istituisca un'Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR) per il settore delle telecomunicazioni, investita del compito di intervenire sul mercato domestico allo scopo di garantirne l'apertura alla concorrenza. Tale obiettivo deve essere perseguito, da parte di detta Autorità, attraverso l'esercizio della più ampia discrezionalità. In particolare, i singoli provvedimenti dell'Autorità dovranno essere modulati in modo rispondente alle peculiarità della situazione specifica, come valutata in base ad una previa "analisi di mercato". Pertanto, il legislatore unionale non impone alla ANR l'applicazione di misure predeterminate nel loro contenuto, ma, al contrario, stabilisce che gli interventi dell'Autorità dovranno essere adattati, dalla medesima, alle esigenze tipiche della situazione concreta di mercato. Da ultimo, si prescrive che la ANR operi in condizione di indipendenza. L'Italia ha dato attuazione alle Direttive predette tramite il Decreto Legislativo 259/03, attribuendo all'AGCOM le funzioni di ANR. L'art. 46, par. 2, di tale Decreto di attuazione attribuisce all'AGCOM, in coerenza con il disposto delle Direttive, il "potere" di obbligare le imprese, ove dotate di significativo potere di mercato, alla pubblicazione di "offerte sufficientemente disaggregate". Un tale tipo di offerta ricorre quando un operatore ne specifica le varie componenti, distinguendo le tariffe dei differenti servizi proposti. Tramite tali offerte disaggregate, gli utenti vengono messi in condizione di accettare solo le prestazioni effettivamente richieste, e, se lo vogliono, di acquisire i servizi accessori da altre imprese, qualora ritengano che queste ultime offrano condizioni più vantaggiose. Tuttavia, l'art. 47, comma 2 quater della Legge di conversione del D. L. n. 5/2012 prevede una deroga al suddetto D. Lgs 259/03, in quanto non ascrive all'ANR il "potere" di imporre, alle imprese, l'adozione delle predette offerte disaggregate, ma adossa alla stessa Autorità l'"obbligo", entro 120 gg. dall'entrata in vigore della Legge di conversione medesima, di costringere le imprese "dominanti" alla formulazione di offerte "disaggregate". Pertanto l'AGCOM non risulta più libera di scegliere se imporre agli operatori, o meno, determinati obblighi, né di scegliere a quale tipo di obbligo, fra quelli funzionali all'instaurazione della concorrenza, le imprese dovranno ottemperare nel caso specifico. Infatti, l'AGCOM viene "costretta" dal legislatore italiano ad assumere provvedimenti predeterminati nel loro contenuto (cioè ad obbligare le imprese a "disaggregare" le offerte), pur in difetto di una previa analisi del mercato che dimostri l'adeguatezza di tali misure ad ovviare al problema particolare e, peraltro, anche se l'espletamento di una previa analisi provi l'assoluta inappropriatezza di detti specifici interventi.

Stato della Procedura

In data 19 luglio 2012 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA